


IGRM 033  
OMAFONO 33 13 0926

X L'AVV. DOC. ALL. N° 9  
5222/16

LEON FRANCESCO  
ALESSANDRO VOLTA 20/22  
AZIONE SARANO  
1025 SANTALUCIADIPIAVE

A SEGUITO TELEFONATA DI ALTRO IERI VOGLIA CONFERMARE SUA  
PERSONALE ESTRANEITA' AL DOLO REVOCANDO L'AZIONE ESTORSIVA  
ATTRAVERSO ATTI GIUDIZIARI A FAVORE DELLA SRL DICHIARATA  
ESTRANEA ALLA VICENDA PROCESSUALE DALLA SUPREMA CORTE.  
SANDRO DALLAYALLE

MITTENTE:  
ESSEDI STUDIO  
VIA DEL SOLSTIZIO 2  
31044 MONTEBELLUNA



14/05/10 0819  
NNNN

Dora Sili  
[Signature]

BT  
IGRM 065  
OMAFOND 65 08 1346 C.D.

DOC. ALL. N° 11

FRANCESCO  
A. VOLTA, 20/22  
RAZ. SARANO  
31025 SANTALUCIADIPIAVE

RIFERIMENTO PRECETTO NOTIFICATOMI 04/06/2010 GLI INTERESSI  
QUANTIFICATI IN EURO 3.540,59 SONO A TASSO USURARIO ESSENDO BEN  
CHIARO ART. 2033. SPEDITA OGGI RACCOMANDATA A LEI INDIRIZZATA,  
PREGO CONFERMARE RICEVIMENTO MEDIANTE LETTERA CON FIRMA  
AUTOGRAFA ANDREOL FRANCESCO. LA INVITO RITIRARE GLI ATTI CHE  
ALTRI COMPIONO A SUO NOME ONDE ALLEGGERIRE SUA POSIZIONE SOTTO  
PROFILO PENALE. SONO SPIACENTE SIG. FRANCESCO, TUTTO DA RIFARE  
AVV. BONOTTO.  
ESSEDI STUDIO SAS

MITTENTE:  
ESSEDI STUDIO SAS  
VIA DEL SOLSTIZIO, 2  
31044 MONTEBELLUNA

09/06/10 0804  
NNNN



X avv. Bonotto

AP  
IGRM 052  
COMAFONO 52 26 0949

DOC. ALL. N° 10

ANDREON FRANCESCO  
VIA ALESSANDRO VOLTA, 20/22  
CITTA' SARANO  
31025 SANTALUCIADIPIAVE

OGGIERNA PRETESA AVVOCATO BONOTTO DI COMPENSARE VERO CREDITO DI  
ESSEDI STUDIO VERSO ANDREON FRANCESCO PER SENTENZA CORTE  
PALMANOVA CON SUPPOSTO DEBITO VERSO ANDREON SRL RIDICOLA  
PERCHE' I SOGGETTI SONO DIVERSI ED INOLTRE UNO HA BENI ALTRO  
HA DEBITI. SONO SPIACENTE SIG. FRANCESCO TUTTO DA RIFARE AVV.  
BONOTTO SEGUIRA' LETTERA RACCOMANDATA.  
SANDRO DALLAVALLE

MITTENTE:  
ESSEDI STUDIO SAS  
VIA DEL SOLSTIZIO, 2  
31044 MONTERELLUNA



27/05/10 0832  
NNNN

X SW. Bonotto

Amministrato oggi'

Andrea Anas

*[Handwritten signature]*

Spett.le

**ANDREON FRANCESCO**  
Via Alessandro Volta, 20/22 - Sarano  
31025 Santa Lucia di Piave (TV)

e p.c.

**AVV. GIOVANNI BONOTTO**  
Largo Porta Altinia, 6  
31100 Treviso

Montebelluna, 8 giugno 2010

Caro Sig. Francesco

A seguito telegramma odierno, non so se Lei abbia letto questo ed i precedenti due telegrammi. In ogni caso sono dispiaciuto per Lei.

Da quanto ci siamo detti nella telefonata di maggio, cioè nella unica occasione in 20 anni in cui sono riuscito, evidentemente per un colpo di fortuna a comunicare con Lei, eludendo quindi una sorveglianza alquanto stretta (gli altri 6 o 7 tentativi sono andati a vuoto), si è rafforzata la mia convinzione che Lei fosse una persona ragionevole e saggia.

Per questo sono alquanto dispiaciuto che nemmeno questa volta sia riuscita a prendere in mano la situazione e chiudere una vicenda che sostanzialmente disapprova.

Non c'è stato il tempo per telefono di farle notare in maniera dettagliata la gravità della situazione sia sotto il profilo della responsabilità patrimoniale che sotto quello penale. Mi affido anche questa volta alla fortuna, nella speranza che la presente arrivi alla Sua attenzione, per invitarla a distinguere la Sua posizione nell'unico modo possibile, cioè revocare gli illeciti provvedimenti che derivano dal decreto ingiuntivo da Lei chiesto nello agosto dello scorso anno (mi ha Lei stesso confermato che la firma sul mandato è la Sua), sia pure con gravissimo disagio personale.

Sua moglie ed il Suo avvocato hanno ottenuto e stanno continuando ad ottenere degli autentici miracoli giudiziari. Tali miracoli sono tuttavia talmente eclatanti che non è necessario essere degli esperti in legge per rendersi conto della loro esatta natura.

Ho consultato io stesso gli articoli del Codice che attengono a questa situazione e sono di una chiarezza lapalissiana. Per questo mi premuro di citare nella presente tali articoli e di commentarli insieme, al fine di convincerla a ridurre il livello delle Sue responsabilità.

*Essedi studio & associati*

*Art 2033: Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.*

E' pacifico che il sottoscritto ha ricevuto il pagamento in buona fede perché era previsto da una sentenza (e, cosa addirittura superflua, perché offerto dal Suo avvocato Furlan). Di conseguenza il tasso applicato nel calcolo degli interessi è usurario. Non si tratta evidentemente di un banale errore, in quanto è stato ripetuto anche nel secondo precetto (rifatto) notificatomi il 5 giugno 2010, quindi anche dopo che nel procedimento di Treviso l'avv. Santarcangelo aveva ben chiarito il punto. A tale proposito, è stupefacente come l'avv. Bonotto abbia il potere di incrementare l'importo dei precetti a sua discrezione! Tutto questo a me sembra mettere sotto una speciale luce il suo rapporto con questi magistrati, che sembrano avallare qualsiasi cosa!

*Art 100: Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.* La essedi sas non aveva alcun interesse a fruire dei nuovi termini concessi dalla Cassazione per ricorrere in Appello, sia per un motivo oggettivo, dato che la sentenza di primo grado aveva soddisfatto totalmente le sue domande, sia per essersi opposta mediante il controricorso al Suo ricorso in Cassazione. Di conseguenza nessun danno può subire per non aver ricorso in Appello.

*Art. 392 La riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.*

*Art. 393 Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.*

I punti sono due: il primo è quello invocato (da Lei attraverso Bonotto) nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, strumentalmente (in quanto cozza contro il minimo buon senso e contro quanto chiaramente sancito dall'art. 310, di seguito citato); il secondo è ancora più importante, in quanto prevede che le statuizioni della cassazione siano da osservare anche negli atti successivi e non c'è dubbio che la Cassazione (accogliendo peraltro la tesi contenuta nella Sua istanza) abbia qualificato come estranea alla vicenda processuale la Andreon s.r.l. (N.B. per quanto superfluo, stante che la sentenza di cassazione va solo rispettata, va detto che il conferimento delle attività e delle passività della ditta individuale nella Andreon s.r.l. è stato fatto per i beni singolarmente individuati e periziati, e quindi non di tutti i Suoi beni: non si trova alcuna traccia del debito, ma neppure del credito asseritamene reclamato nel primo grado di giudizio, verso essedi sas);

**di conseguenza, la circostanza che tutti questi provvedimenti siano emessi a favore della s.r.l. è ancora più grave che non la stessa mancanza di ogni elemento a sostegno della pretesa!**

*Art. 310 L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, **ma non le sentenze di merito** pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.*

Questo è l'articolo fondamentale, che dimostra la totale infondatezza della Sua istanza di decreto ingiuntivo. L'unica sentenza di merito è quella di primo grado, **che non è mai stata riformata da alcun tribunale di grado superiore, come sappiamo tutti, tanto che il Suo ricorso in Cassazione si opponeva unicamente al respingimento della Sua istanza di Appello e non certo ad un giudizio di merito della Corte di Appello, in quanto mai esistito!**

Quanto sopra appare sufficiente a rappresentare la situazione, ma sono ben più numerosi i punti da cui deriva la più plateale, continuativa ed unidirezionale violazione della legge fatta da quel magistrato e dagli altri due intervenuti successivamente (un solo esempio: la concessione del decreto ingiuntivo senza aver in alcun modo sentito la controparte cozza contro norme basilari del diritto: non sembrano quindi comportamenti che si possano facilmente spiegare come possibili errori!)




Caro Sig. Francesco, sono ben sicuro che se Lei potrà leggere queste semplici e chiare cose che sono scritte nel nostro codice civile si renderà conto che le mie pesantissime vicissitudini passate (che sono convinto Lei conosca solo in minima parte) e, temo, le Sue vicissitudini future, non dipendono da noi ma soltanto dagli avvocati e dai magistrati sino ad ora coinvolti in questa vicenda.

Non ritiene che abbiano (si fa' per dire...) delle idee ben diverse dalle nostre? Io ho deciso di riprendere possesso del mio interesse e del mio diritto di cittadino e di ribellarmi a tutto questo; lo faccia anche Lei, anche se ormai le cose sono andate troppo avanti ed il rimedio potrà essere solo parziale. Ritiri tutto! In qualsiasi caso, mi mandi un cenno con la Sua firma autografa (che ormai ho imparato a conoscere bene) anche solo al fine che io sappia se ha potuto leggere o meno la presente, che è espressamente a Lei indirizzata, ed al suo legale solo per conoscenza!

La saluto cordialmente

ESSEDI STUDIO SAS  
(Sandro Dallavalle)



//CS  
J IGRM 025  
ROMAFONO 25 15 1519

DOC. ALL. N° 1

DREO' FRANCESCO  
LA ALESSANDRO VOLTA, 20/22  
FRAZIONE SARANO  
31025 SANTALUCIADIPIAVE

CONFERMO SPEDIZIONE ODIERNA LETTERA RACCOMANDATA  
INDICANTE FALSA  
PROVA SCRITTA A SUPPORTO ILLEGGITTIMO DECRETO INGIUNTIVO. SONO  
SPIACENTE SIGNOR FRANCESCO TUTTO DA RIFARE AVVOCATO BONOTTO.  
ESSEDI STUDIO SAS

MITTENTE:  
ESSEDI STUDIO SAS  
VIA DEL SOLSTIZIO, 2  
31044 MONTEBELLUNA

16/06/10 0810  
NNNN



X avv. Bonotto

DOC. ALL. N° 14.....

Spett.le

ANDREON FRANCESCO  
VIA ALESSANDRO VOLTA 20/22  
FRAZIONE SARANO  
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

e p.c.

avv. GIOVANNI BONOTTO  
Largo Porta Altinia, 6  
31100 TREVISO

RACCOMANDATA A.R.

Montebelluna, 15 giugno 2010

Caro Sig. Francesco

A seguito telegramma odierno, non so se Lei abbia letto questo, i precedenti telegrammi, e la raccomandata del 8 giugno 2010.

Da questa ultima ho scelto di escludere alcuni punti di massima importanza, allo scopo di giustificare la presente, nella convinzione che, così come in una fortunata circostanza lo scorso mese mi ha risposto Lei personalmente al telefono (Sua moglie era assente), più missive hanno maggiore probabilità di raggiungerla.

Ieri è scaduto l' "ultimatum" rappresentato dal precetto inviatomi dall'avv. Bonotto. Esso si riferisce al decreto ingiuntivo emanato dal pensionando magistrato Libero Mazza nell'agosto 2009.

Prima di entrare nel merito, lasci che Le faccia i miei complimenti per la Sua capacità di ottenere provvedimenti giudiziari in tempi record. Solo oggi avrebbe teoricamente la possibilità di cominciare ad agire legalmente contro la mia persona, in quanto responsabile della essedi studio sas, ed invece da ben oltre un mese mi trovo la abitazione personale da Lei già ipotecata; anche solo questo dovrebbe richiamare la Sua attenzione sulle gravi anomalie che caratterizzano tutti questi atti, che per la ennesima volta La invito a stornare, al fine di ridurre le conseguenze che saranno a suo carico.

La istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, dopo essersi dilungata nelle solite asserzioni gratuite sulle quasi non è nemmeno il caso di soffermarsi, nella parte che va sotto il titolo "L'ACCORDO PER LA RATEIZZAZIONE DEL CREDITO INTERVENUTO TRA LE PARTI IN DATA 3.2.2005" **ripropone la falsa rappresentazione dell'accordo** fra avvocati presentata al Tribunale di Palmanova. La pervicacia nel tornare a riproporre un falso già smascherato presso tale Tribunale, come da fax che allego alla presente (all. 1 e 2), non può certo essere spiegata con un semplice errore! Tanto più che, dopo che il Tribunale di Palmanova ha respinto le Vostre tesi

*Sandro Colaninno*

condannandovi alla rifusione delle spese, lo stesso avv.to Bonotto sostiene di non ravvisare la opportunità di appellare tale sentenza (all. 3,4,5,6). N.B. per non risparmiarsi nulla, l'avv. Bonotto mi addebita personalmente anche euro 1.839,72 di spese per la iscrizione ipotecaria (all. 6): per ennesimo miracolo un mese fa' egli aveva potuto prevedere che la essedi studio sas, la cui preventiva escussione è stata riconosciuta persino nella sua istanza di agosto 2009, avrebbe deciso di non onorare il precetto la cui scadenza è da lui stesso fissata ieri, 14 giugno.

Sorvolando ulteriormente sulle solite falsità propinate in detta istanza per ottenere il decreto ingiuntivo (tutte già smentite da idonea documentazione), il punto sul quale vorrei richiamare la Sua attenzione è che il Giudice Libero Mazza, non dimenticando che la legge impone la prova scritta per emettere quel provvedimento, fa' riferimento all'articolo 633.

Il fatto è che la documentazione allegata e citata contiene effettivamente delle prove scritte, ma solo a **dimostrazione della insussistenza di alcun credito da parte Andreon** (sia come ditta individuale che, a maggior ragione, come s.r.l.): in particolare il punto 7 (copia della sentenza di Appello) prova che **la sentenza di primo grado non è stata riformata, ma è invece unicamente la Vostra istanza di appello ad essere respinta**, basta leggere le ultime righe dell'allegato 10!


(punto fondamentale, questo, se il giudice Luca Deli, **per giustificare la sua decisione** di marzo 2010, **assume il contrario** e cioè che tale sentenza è "stata caducata", per usare le sue parole: non voglio fare dei commenti su tale asserzione, che sarebbero alquanto facili visto che la sentenza di Appello è allegata a corredo della richiesta di decreto ingiuntivo!).

Tutto questo, salvo che, in futuro, emerga che qualcuno dei documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo è falso (il precedente della falsificazione dell'accordo fra avvocati legittima a mio parere qualsiasi dubbio, anzi temo che, se le cose si metteranno male, anche detta falsificazione Le possa essere imputata). Anzi, visto che il perno della questione è la sentenza di Appello, Le trasmetto copia in allegato (all 7,8,9,10), al fine che Ella possa verificare se da parte di chi La circonda o La assiste sia stato operato un ulteriore falso (la ipotesi contraria, che invece siano stati i giudici Libero Mazza e poi Luca Deli e poi Sabrina Cicero, ad aver concordemente accreditato e soprattutto **avallato una prova scritta inesistente** a me pare ancora più inquietante). L'allegato 8 mette in evidenza come non sia stata rispettata la formalità prevista dalla legge (art 300 c.p.c.) per spostare la causa dalla ditta individuale alla s.r.l. e a fine pagina (all.8) / inizio pagina (all 9) viene messo in evidenza come, **dopo** un anno dalla avvenuta trasformazione, Ella si qualificava ancora in un atto della causa come "**titolare della ditta individuale Andreon arredamenti**", **quale parte in causa** (fatto comunque confermato dai Giudici in ciascuno dei 4 gradi di giudizio sino ad ora chiusi (Cassazione compresa): **nemmeno quanto sancito dalla Suprema corte viene quindi obbedito da Bonotto e dai tre magistrati di cui sopra**). Evidentemente, quando il tempo trascorso dal conferimento della maggior parte delle attività e passività singolarmente indicate e valutate nella s.r.l., Ella era ben consapevole di avere escluso la vertenza con essedi studio sas da tale conferimento. Questo punto fa' il paio con la questione della presunta mancanza di legittimazione attiva della essedi studio sas e cioè: quando Sua moglie, insieme con il suo avvocato Giovanni Bonotto, immaginava di vincere la causa, le Vostre tesi sui succitati punti erano veritiere (ed a tutto oggi anche ben documentate); ovvio che quelle odierne, di segno contrario, sono invece artefatte, false e prive di qualsiasi elemento di appoggio od anche semplicemente di verosimiglianza!

Spero vivamente che si ripeta la fortuna che Lei legga effettivamente la presente ed agisca per limitare i danni (almeno sotto il profilo penale) che, a quanto si può desumere dallo intero contesto, chi La circonda cercherà prevedibilmente di dirottare completamente su di Lei..

La saluto cordialmente (ripeto l'appello a mandarmi un Suo cenno manoscritto per confermarmi di aver potuto leggere la presente).

ESSEDI STUDIO SAS  
(Sandro Dallavalle)





x avv. Bonotto

DOC. ALL. N° 15

Spett.le

ANDREON FRANCESCO  
VIA ALESSANDRO VOLTA 20/22  
FRAZIONE SARANO  
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

e.p.c. via posta elettronica certificata

avv. GIOVANNI BONOTTO  
Largo Porta Altina, 6  
31100 TREVISO

RACCOMANDATA A.R.

Montebelluna, 25 giugno 2010

Caro Sig. Francesco

affido alla ennesima raccomandata, inviata p.c. via Posta Elettronica Certificata all'avv. Bonotto, quanto segue:

- 1) il tardivo storno di circa il 600% degli interessi addebitati annunciato con il nuovo atto "DI PRECISAZIONE DEL CREDITO..." datato 15/06/2010 e notificatomi il 19 corrente dall'avv. Bonotto, non può certo sminuire la gravità, specialmente sotto il profilo penale, del tentativo di ottenere l'indebito; tanto più che tale tentativo è stato reiterato per la ennesima volta, anche dopo che era stato esplicitamente contestato dall'avv. Santarcangelo nella sua opposizione al precetto presso il Tribunale di Treviso, opposizione certamente notificata all'avv. Bonotto, visto che era presente personalmente alla udienza che si è svolta a Treviso;
- 2) anche se la tentata usura è stata ritirata con l'atto di cui sopra (evidentemente dopo aver letto la mia raccomandata dell' 8/06/2010 ed il telegramma di pari data), rimangono comunque degli ulteriori rilievi che qualificano come indebita anche la nuova richiesta; infatti la data di decorrenza cui si riferisce l'articolo 2033 c.c. non può che riferirsi alla richiesta fatta a noi e non può certo essere quella di deposito della domanda (tanto più che è avvenuta allo inizio della sospensione feriale annuale) ma invece alla scadenza dei termini previsti dal decreto ingiuntivo (la differenza è di quasi due mesi);
- 3) inoltre, a parte il fattore decorrenza nel calcolo, non si vede a quale titolo siano state addebitate e soprattutto pretese (addirittura anche come valore di riferimento per il calcolo degli interessi usurari) le varie migliaia di euro, fra le quali **1300 inserite addirittura nel decreto ingiuntivo, senza che la essedi studio sas fosse stata in alcun modo sentita, nemmeno informalmente, e quindi nessuna possibilità le sia stata data di evitare tali spese;**
- 4) l'atto di cui sopra contiene una singolare osservazione, cioè che non è stata fatta opposizione: l'avv. Santarcangelo ha prodotto tempestiva e regolare opposizione sia allo indebito decreto ingiuntivo sia allo indebito precetto, nelle varie sedi (di Conegliano e di Treviso); successivamente il sottoscritto si è premurato di portare a Sua conoscenza (ed in copia, sempre, anche all'avv. Bonotto) tutte le ulteriori precisazioni, mano a mano che riceveva notifica di un proliferare di atti tanto

*Santo Bellone*

Via del solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV)  
Tel. +39 0423 303623 Fax +39 0423 608266  
Partita I.V.A. 02080660265

info@essedistudio.com  
www.essedistudio.com

sconclusionati da essere puntualmente rettificati con atti successivi; in particolare, tutti i telegrammi a Lei indirizzati, che sono certamente giunti a conoscenza dell'avv. Bonotto, (se uno di essi, del 27/05/2010, è addirittura incluso nell'atto di precetto del 3/06/2010) si concludono con l'appello espressamente rivolto all'avv. Bonotto "tutto da rifare, avvocato Bonotto", ove non si può fingere che il termine tutto significhi qualcosa di diverso da quello letterale, e cioè l'intera azione giudiziaria; inoltre, le lettere raccomandate del 08/06/2010 e del 15/06/2010 (spedite anche per conoscenza all'avv. Bonotto) si concludono con l'invito a revocare tutti gli atti a partire dal decreto ingiuntivo. Il Suo avvocato si attacca ad un ben fragile appiglio se pretende che ogni sua illegittima (come dimostrano le varie rettifiche) proliferazione di atti debba essere ogni volta puntualmente opposta secondo le formalità di rito; anzi, tutto l'insieme abnorme di questi atti, tipicamente mirati a mettere in difficoltà la controparte, è espressamente previsto e sanzionato dal codice deontologico forense;

ma non solo: è illegittimo anche perché ha conseguito prematuramente il risultato di iscrivere ipoteca sulla mia casa di abitazione, risultato che priva addirittura la vittima (il sottoscritto) dello scopo per reagire; tale risultato è stato conseguito, come il solito, violando tutte le regole; dato che è stato illecitamente tolto l'interesse ad evitare il danno, che è già comminato in partenza (strategia che, significativamente, non praticano nemmeno gli estorsori appartenenti ai sodalizi tradizionali, cioè quelli per i quali il nostro paese è famoso nel mondo) e che la vittima viene artificialmente gravata di spese superflue, è tale condotta complessiva che andrebbe considerata un reato, a mio avviso (oltre alle singole, specifiche e gravissime infrazioni già indicate); di conseguenza, più che di "mancata opposizione" agli atti di cui sopra, sarebbe a mio avviso più appropriato parlare, allo stato attuale, di "mancata denuncia"!

- 5) spiega, l'avv. Bonotto, che la eccessività delle somme pretese (ma, trattandosi di interessi usurari, non è un poco riduttivo definirli "eccessività delle somme pretese"?) non travolge il precetto per intero; non spiega tuttavia (ed è alquanto significativo) come possa essere legittimo un precetto che, da un residuo in precedenza indicato in 33.897,43 (atto emesso il 21/05/2010) passa, aumentando, ad uno di 38.778,67; da notare inoltre che, rispetto alla cifra originaria, di circa 31.000 euro, vengono addebitate, in pochi mesi, spese per circa il 24%; ma se calcoliamo anche il costo del processo di Cassazione, tenutosi in camera di consiglio ed adito solo strumentalmente (cosa che in un paese normale produrrebbe gravissime conseguenze a carico del ricorrente), si arriva vicino al 100%, è facile rendersi conto del disprezzo per il denaro (anche quello proprio) implicito in tale strategia (a tal proposito va ricordato che anche la stessa cifra iniziale di circa 31.000 euro è in massima parte fatta di spese processuali; questa constatazione, se posta in relazione alle informazioni di origine bancaria e da quanto sembra emergere dalla alquanto significativa "politica di bilancio" della s.r.l., costantemente praticata in quasi 20 anni di attività, induce a supporre che tale disprezzo potrebbe, forse, essere frutto di un arricchimento alimentato dal mancato rispetto di regole e doveri, a svantaggio della intera collettività;
- 6) in caso tutto questo venisse accertato, risulterebbe intollerabile che i mezzi così guadagnati siano stati usati per vessare, insieme al sottoscritto, la intera collettività attraverso l'abuso del sistema giustizia, gravato di un abnorme spreco di tempo e di carta (sono sei sino ad ora le sedi giudiziarie variamente coinvolte, Cassazione compresa)!
- 7) Per concludere, punto fondamentale è il seguente:

il sottoscritto già da molto tempo era convinto che le prove e gli indizi emersi nella lunga vicenda erano più che bastanti per ricorrere agli organi competenti al fine di chiedere la condanna per la frode giudiziaria perpetrata in maniera coordinata fra vari soggetti e si lamentava con il suo legale per la sua condotta processuale che continuava a prescindere da la deliberata e plateale disobbedienza alle statuizioni della Corte di Cassazione, che aveva palesamente sancito la estraneità della s.r.l. (confermando sul punto la stessa istanza dell'avv. Bonotto, il che esclude qualsiasi fraintendimento e comprova il dolo); tale aspetto è stato contestato verbalmente dal sottoscritto alla udienza presso il Tribunale di Conegliano, alla presenza dell'avv. Bonotto, dell'avv. Azzari e del Giudice Deli: questo ultimo ha reagito alle mie parole con un involontario moto di disappunto: segno, ho interpretato, che tale gravissima incongruenza gli era già nota (cosa del resto assai verosimile in quanto il processo nasce e ruota tutto intorno alla sentenza di Cassazione, tanto concisa (una sola pagina in tutto) quanto chiara!;

dal giro di colloqui telefonici dei giorni 11 e 12 maggio 2010 (come ricorderà ho parlato sia con Lei che con Sua moglie) è emersa la prova del nove (anzi, ben più di una), della strategia processuale di tutti questi anni; è per questo motivo che, da quel punto in poi, l'aspetto penale diventa prioritario e prevalente e di conseguenza ho cercato di rivolgermi direttamente a Lei, per convincerla a separare la Sua posizione personale e ridurre le conseguenze a Suo carico;

*Sandro Bellavalle*

Via del solstizio, 2 - 31044 Montebelluna (TV)  
Tel. +39 0423 303623 Fax +39 0423 608266  
Partita I.V.A. 02080660265

info@essedistudio.com  
www.essedistudio.com

Essedi studio  
& associati s.a.s.

Pagina 3 di 3

dubito di essere riuscito a superare la "Cortina di Ferro", nonostante la strategia di moltiplicare le vie di comunicazione (telegrammi, raccomandate, posta elettronica certificata, fax).

Forse Lei è al corrente solo in parte, forse addirittura per nulla, della gravissima campagna di diffamazione che il sottoscritto sta subendo da tanti anni, rispetto alla quale non ha ancora raccolto le prove sufficienti, ma non dispera di riuscire in seguito!

Le rinnovo l'invito a ritirare tutti gli atti in corso e porgo cordiali saluti.

ESSEDI STUDIO SAS  
(Sandro Dallavalle)

